



CITTA' DI MIGGIANO

PROVINCIA DI LECCE

www.comune.miggiano.le.it

ufficiotecnico@comune.miggiano.le.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

REGOLAMENTO PER INCENTIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

(Art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater

D.Lgs. n. 163/2006)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 04/12/2015

Art. 1
Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Esso disciplina la ripartizione del "Fondo per la realizzazione di opere pubbliche" per ogni singola opera e lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, per i responsabili di posizione organizzativa, all'incremento della indennità di risultato, anche al di là dei tetti dettati dalla normativa contrattuale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intendono:

- a) per opera o lavoro pubblico le attività indicate nell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione delle manutenzioni;
- b) per responsabile unico del procedimento la figura prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli altri soggetti devono essere preventivamente e formalmente individuati da parte dell'ente.

Art. 3
Quantificazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. Il "Fondo per realizzazione di opere pubbliche" è alimentato con risorse non superiori alla seguente percentuale dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

- a) 1,98% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 500.000 euro;
- b) 1,97% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 500.001 e 1.000.000 di euro;
- c) 1,96% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1.000.001 e 2.500.000 di euro;
- d) 1,95% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 2.500.000 di euro.

2. Dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo a tutte le prestazioni professionali (es. calcolo cementi armati, ecc.) affidate a tecnici esterni.

3. Nel caso in cui sia attestata da parte del dirigente o dal titolare di posizione organizzativa uno dei fattori di complessità di cui al successivo comma 4 le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,005%; nel caso in cui i fattori di complessità siano due, le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,01%, nel caso in cui i fattori di complessità siano tre, le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,015% e nel caso in cui i fattori di complessità siano quattro, le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,2%.

4. I fattori di complessità di cui al precedente comma 3 sono le seguenti:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o

articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

5. Il “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è inserito nel fondo per le risorse decentrate, parte variabile, all’interno della voce compensi previsti da specifiche norme di legge articolo 15, comma 1, lettera k), CCNL 1 aprile 1999.

6. L’importo dell’incentivo non è soggetto a diminuzione qualora in sede di gara di appalto si verificano dei ribassi.

7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto.

8. Nel caso in cui si determinino incrementi dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e smi, depurato del ribasso d’asta offerto e senza calcolare i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, i compensi sono ridotti di una quantità pari al 10% per ritardi e costi aggiuntivi o sono ridotti di una quantità pari al 5% in caso di ritardi o costi aggiuntivi. Tali decurtazioni sono applicate in misura proporzionale rispetto ai costi ed ai tempi previsti nel progetto.

Art. 4

Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. L’80% del “fondo per la realizzazione di opere pubbliche” di cui al precedente articolo 4 è ripartito con le regole definite dal presente regolamento e tra il personale di cui al successivo comma 6.

2. Il restante 20% è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini, ivi compreso l’incremento del fondo per le risorse decentrate parte variabile di cui all’articolo 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999.

Art. 5

Incarichi

1. Gli affidamenti degli incarichi di cui all’articolo 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati con provvedimento del dirigente ovvero, negli enti sprovvisti, del titolare di posizione organizzativa, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Tali provvedimenti devono essere adottati formalmente e preventivamente rispetto allo svolgimento delle attività.

2. Lo stesso dirigente o titolare di posizione organizzativa può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente o titolare di posizione organizzativa verifica il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica è condizione per la liquidazione dei compensi.

3. L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell’incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l’elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i

compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente o titolare di posizione organizzativa ovvero del responsabile del procedimento.

Art. 6

Ripartizione della incentivazione

1. L'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, con le seguenti tabelle che corrispondono alle scelte contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo.

2. Un dipendente può svolgere più di una delle attività di cui alla tabella 1.

3. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.

4. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché l'Irap.

5. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nell'importo complessivo di questi incentivi sono compresi anche quelli erogati da altre PA.

6. Le percentuali di cui alle seguenti tabelle sono corrisposte, sulla base della valutazione effettuata dal dirigente o, nel caso di ente sprovvisto, dal responsabile per intero nel caso di attività non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO di cui all' art. 93, commi 7-bis,7-ter e 7 quater D. Lgs.vo 163/2006	
a) Ufficio del Responsabile unico del Procedimento	
1. Responsabile del Procedimento	14%
2. Collaboratori	13%
Sommano percentuale	27%

b) Responsabile dei lavori per la sicurezza	
1. Responsabile dei lavori per la sicurezza	2%
Sommano percentuale	2%
c) Altri componenti dell' Ufficio	
1. Bandi di gara e contratti	15%
2. Altro (dattilografia, fotocopiatrice, ecc)	10%
Sommano percentuale	25%
d) Gruppo di lavoro che partecipa alla fase di progettazione	
1. Progettista (firmatario del progetto) di cui : progetto preliminare (25%) progetto definitivo (28%) progetto esecutivo (30%)	30%
2. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (soggetto firmatario del piano di sicurezza e coordinamento)	3%
3. altri soggetti che hanno collaborato alla redazione del progetto per rilievi ed accertamenti, computi metrici, capitolati speciali, elenco prezzi, ecc.	2%
Sommano percentuale	35%
e) Gruppo di lavoro che partecipa alla fase di direzione lavori	
1. Direttore dei lavori (soggetto che esegue direttamente e personalmente la Direzione, Misura e Contabilità dei lavori)	7%
2. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (soggetto incaricato dell' attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento)	3%
3. Collaudatore	5%
Sommano percentuale	11%
TOTALE PERCENTUALE	100%

7. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze maturate fino ad un tetto massimo del 50% delle somme a disposizione; la ripartizione della restante quota parte è determinata dal Responsabile unico del procedimento, secondo i criteri di professionalità e di imparzialità in relazione al grado del contributo individuale apportato;

8. Nel caso di affidamento a soggetti esterni all' organico dell' Ente di alcune delle fasi del procedimento, le somme relative alla corrispondente quota costituiscono economie.

Art. 7

Correlazione con il salario accessorio

1. Nel caso in cui i compensi di cui al presente regolamento superino i valori di cui alla tabella allegata al presente regolamento, viene ridotta, sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, la misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative destinatarie degli stessi e della indennità di produttività del personale destinatario degli stessi nella misura indicata nella seguente tabella:

Compenso professionale	Riduzione della retribuzione di risultato/produttività
Fino a 10.000,00	Nessuna riduzione
Da 10.001,00 a 20.000,00	Taglio dell' 1% in relazione al compenso professionale erogato
Oltre 20.000,00 euro	Taglio del 2% in relazione al compenso professionale erogato

Art. 8

Risparmi

1. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente. Sono soggetti a tale vincolo in particolare i risparmi derivanti dal mancato svolgimento da parte di dipendenti di alcune attività, quelli derivanti da ritardi e/o costi aggiuntivi e quelli derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nella qualifica professionale. Non si applica tale decurtazione nel caso in cui alcune attività siano svolte dallo stesso soggetto.

Art. 9

Termini per la effettuazione delle prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10

Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Art. 11

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente/titolare di posizione organizzativa preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta Comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.